ItaliaOggi
23-GIU-2023
da pag. 30 / foglio 1 / 2
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)
DATA STAMPA
www.datastampa.it

IL CHIARIMENTO NEL PRINCIPIO DI DIRITTO 11/23

Branch italiane, transazioni rilevanti per l'Iva

Data la rilevanza Iva delle operazioni tra gruppo e branch estere, sarebbero rilevanti le transazioni tra branch italiane di distinti soggetti Iva facenti parte di un gruppo

Sono rilevanti ai fini Iva le transazioni tra le stabili organizzazioni (branch) italiane di società estere facenti parte di un gruppo Iva (Gruppo) estero. Lo afferma l'Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 11/2023.

A seguito della costituzione di un Gruppo le case madri (HO) delle due branch perdono la propria soggettività passiva a favore di quella del Gruppo, spezzando il rapporto di identità soggettiva intercorrente con le rispettive branch. L'appartenenza ad un Gruppo impone di considerare i suoi membri come un unico soggetto passivo Iva, rendendo tendenzialmente irrilevanti le transazioni fra gli stessi.

Tuttavia, l'apparenza di branch e/o HO al Gruppo rescinde il legame identitario fra le stesse, rendendo rilevanti le transazioni fra queste parti della medesima società. In assenza di un Gruppo, le transazioni tra branch di società estere sono rilevanti Iva, poiché coinvolgono entità legali distinte. Il principio dell'irrilevanza delle transazioni HO-branch si applica solo nell'ambito della stessa entità legale, non fra branch di soggetti distinti, per i quali resta valida la regola generale della rilevanza (soddisfatti gli altri requisiti).

Ora, secondo l'Agenzia, data la rilevanza Iva delle operazioni tra Gruppo e branch estere, a maggior ragione sarebbero rilevanti le transazioni tra branch italiane di distinti soggetti Iva facenti parte di un Gruppo. La posizione di chiusura dell'Agenzia non è supportata da un chiaro percorso argomentativo. Che l'unità HO-branch venga spezzata dal Gruppo non era in discussione, ma semmai il dato di partenza, ovvero che il Gruppo prevale sul dato giuridico.

In realtà una lettura più approfondita dei principi Skandia può portare a diverse conclusioni. L'Agenzia avrebbe dovuto chiarire se il Gruppo abbia non solo l'effetto "rescindente" dell'unità HO-branch (che rende rilevante una transazione HO-branch in prin-

Superficie 70 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

cipio irrilevante), ma anche "unificatore" di due distinti HO (che potrebbe rendere irrilevante una transazione fra branch in principio rilevante). A tal riguardo, occorre preliminarmente analizzare una versione semplificata del caso: due branch (non facenti parte di Gruppo) di un'unica società aderente ad un Gruppo estero.

Dalle linee guida del VAT Committee (119/21) emerge che ai fini del Gruppo le parti di una stessa società vanno trattate separatamente, di talché una branch può partecipare ad un Gruppo indipendentemente dall'HO e viceversa; in tal caso, il Gruppo spezza il legame giuridico, se almeno una delle parti coinvolta nella specifica transazione (e non altri) faccia parte del Gruppo.

Corollario dovrebbe essere che le operazioni fra due branch non incluse in un Gruppo rimangono irrilevanti, anche se altre parti (e.g. HO) partecipano ad un Gruppo estero. Tale conclusione, non confermata dall'AdE, è condivisa da altre amministrazioni (come in Francia).

Tenendo provvisoriamente conto di ciò, analizzando il caso "ibrido" del principio (due branch non di un'unica società, ma di due soggetti esteri distinti ma in un Gruppo) si potrebbe concludere che, dato che il Gruppo prevale rispetto al dato giuridico, il gruppo sia in grado di unificare ai fini Iva le entità giuridiche coinvolte, riverberando i suoi effetti anche alle operazioni fra branch estere dei membri del gruppo, come se fossero branch di un unico soggetto, che per il principio suesposto sarebbero irrilevanti.

A tale interpretazione si potrebbe opporre che gli effetti unificatori vadano limitati territorialmente allo Stato membro del Gruppo (diversamente da quelli "rescidenti", che operano nei rapporti cross-border fra HO e branch), considerato che esula dalle funzioni del Gruppo di uno Stato membro quello di incidere sulla (ir)rilevanza Iva di transazioni intercorse fra soggetti Iva di altri Stati membri.

Luigi Caltagirone

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674